



Comune di Giornico

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE TASSE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE
DEI RIFIUTI 2026 – QUARTIERE DI GIORNICO**

(ris. mun. 65/10.02.2026)

Il Municipio di Giornico,

in applicazione dell'art. 192 LOC e del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti dell'ex Comune di Giornico del 26 giugno 2023, in vigore fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale, emana la seguente

ordinanza:

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ La presente ordinanza disciplina il prelievo della tassa base a copertura delle spese per il servizio per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, suddivisa per categoria.
- ² Le tasse sono esigibili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile e sono dovute dal proprietario del fondo.
- ³ Sono assoggettate alla tassa base annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune.

Art. 2 Tassa base

Le tariffe, IVA esclusa, sono stabilite come segue:

Categoria utenza	Tassa base (in CHF)
A. Economie domestiche	
1 persona	110.00
2-3 persone	150.00
4-6 persone	220.00
7 persone e oltre	250.00
B. Residenze secondarie	
Residenze secondarie	150.00
C. Uffici	
1-3 persone	200.00
4-6 persone	300.00
7 persone e oltre	400.00
D. Commerci e negozi	
1-3 persone	230.00
4-6 persone	350.00
7 persone e oltre	475.00



E. Scuole, asili, asili nido	
Scuole, asili, asili nido	350.00
F. Aziende agricole	
1-5 UBG	75.00
6-10 UBG	125.00
11-15 UBG	175.00
16-20 UBG	225.00
da 21 UBG	275.00
G. Casa anziani	
Casa anziani	4'000.00
H. Industria e artigianato	
1-3 persone	230.00
4-6 persone	350.00
7 persone e oltre	450.00
I. Alberghi	
Fino a 20 posti letto	450.00
Oltre 20 posti letto	600.00
J. Ristoranti e bar	
Fino a 10 posti a sedere	150.00
11-20 posti a sedere	250.00
Oltre i 20 posti a sedere	350.00

Art. 3 Esoneri

- ¹ Sono esonerate dalla tassa base sulle attività economiche le attività accessorie e le micro-imprese praticate presso il luogo di domicilio del titolare.
- ² Sono esonerati dalla tassa rifiuti per residenze secondarie i proprietari di case di vacanza domiciliati nell'ex Comune di Giornico.
- ³ L'interessato che intende beneficiare dell'esonero deve fare richiesta formale al Municipio, che deciderà in merito, indicando la data precisa a partire dalla quale i locali sono sfitti o non utilizzati. È fatto obbligo al proprietario di comunicare tempestivamente al Municipio la nuova occupazione dei locali dopo il periodo in cui rimangono inutilizzati.

Art. 4 Procedura di tassazione e di esazione / Reclami

- ¹ Il servizio finanziario notifica la fattura ai proprietari interessati.
- ² Contro la fattura/tassazione è dato reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- ³ Le tasse devono essere pagate entro il termine fissato sulla bolletta. Il Municipio può stabilire un termine più lungo per il saldo del dovuto.
- ⁴ Gli importi non pagati saranno oggetto di un richiamo, di una diffida (CHF 50.00). La procedura poi seguirà l'iter esecutivo.
- ⁵ Il reclamo non sospende dall'obbligo di pagamento.

Art. 5 Rimedi di diritto

- ¹ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli articoli 208 e seguenti LOC.
- ² Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAmM).

Art. 6 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono perseguite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

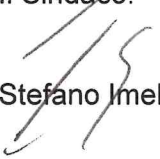
Art. 7 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza abroga ogni disposizione contraria o incompatibile concernente il prelievo della tassa d'uso per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti.

² Entrata in vigore: 01.01.2026.

³ Pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a contare dal 23 febbraio 2026 al 24 marzo 2026.

⁴ Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (art 192 LOC, 208 LOC, 44 RALOPC).

Il Sindaco: 
Stefano Imelli



La Segretaria:


Maria Teresa Citino